

Adempimenti rimessi al giudice del procedimento monitorio / al giudice della esecuzione riguardo al vaglio sulla abusività / vessatorietà di clausole in contratti conclusi tra professionista e consumatore

Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. 9479 del 06 aprile 2023

In adeguamento alla direttiva comunitaria 93/13 che impone agli stati membri di predisporre “mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori” e richiamando il principio di leale collaborazione in forza del quale gli stati membri sono tenuti ad assicurare la conformità dell’ordinamento interno al diritto dell’Unione europea, le sezioni unite della Suprema Corte hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- Il giudice del monitorio deve svolgere d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in grado di incidere sulla sussistenza e entità del credito oggetto di richiesta monitoria, con le conseguenti statuizioni (in caso di abusività: rigetto totale o parziale della domanda; se il controllo dà esito negativo: pronuncia del decreto ingiuntivo con motivazione anche riguardo al predetto controllo); ciò anche chiedendo integrazioni documentali e, in caso di accertamento complesso, procedendo al rigetto della domanda di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo deve contenere l’avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto.
- Il giudice della esecuzione forzata, in cui il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore, se il provvedimento monitorio è sprovvisto di motivazione in riferimento all’eventuale abusività delle clausole contrattuali, ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza / sull’entità del credito oggetto di decreto ingiuntivo, anche attraverso una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; all’esito del controllo – sia negativo che positivo – avviserà il debitore che entro 40 giorni può proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc per fare accertare l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sul decreto ingiuntivo stesso. Fino alle determinazioni del giudice della opposizione ex art. 649 cpc, il giudice della esecuzione non procederà alla vendita o alla assegnazione del bene o del credito.